Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 187 del 10 agosto 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 10 agosto 1988 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 72

LEGGE 5 agosto 1988, n. **330**.

Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 agosto 1988, n. 330.

Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: «a mandato o ad ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis* l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato

o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-*ter*, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere».

2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: «di cui al comma quarto del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: «previsti dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla prima parte del quarto comma».

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Se trattasi di reato per il quale egli non e competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato».

Art. 5.

1. All'articolo 243 del codice di procedura penale le parole: «la cattura» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto». Alla rubrica dello stesso articolo 243 le parole: «Ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine di arresto».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-*bis* o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna».

Art. 8.

1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 9.

1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «dal

quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla prima parte del quarto comma».

Art. 10.

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: «o dell'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o dell'ordine d'arresto» e le parole: «e imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

Art. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: «che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'articolo 254-*bis*».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di arresto».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: «se entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «se entro dieci giorni» e le parole: «od ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura».

Art. 12.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. - (*Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini*). - Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato e l'imputato non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

Art. 13.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. - (*Condizioni per la emissione del mandato di cattura*). - Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

Art. 14.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254. - (*Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati*). - Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della

reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;

4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi».

Art. 15.

1. L'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-*bis*. - (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza*). - In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinchè decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

Art. 16.

1. L'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall'articolo 254-*bis* possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 254-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-*bis*. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione».

Art. 19.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260. - (*Revoca e nuova emissione del mandato di cattura*). - In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non e stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato gia revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato e stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto è disposta dal pubblico ministero o dal pretore procedente con ordinanza; se la revoca è richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270».

Art. 20.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261. - (*Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento*). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, puo essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica».

Art. 22.

1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Art. 23.

1. La rubrica dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «(*Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto*)».

2. Al primo comma dello stesso articolo 263-*bis* le parole: «o dell'ordine di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto» e le parole: «prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-*bis* le parole: «e gli ordini di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto e gli ordini di arresto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre

immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 24.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o , se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis*, se la stessa e sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».

Art. 25.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore puo chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: «in carcere» sono inserite le seguenti: «o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza».

Art. 27.

1. Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole: «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 28.

1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: «un mandato o un ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «un ordine di arresto o un mandato di cattura».

Art. 29.

1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le parole: «ovvero di un ordine di cattura, d'arresto» sono sostituite dalle seguenti: «o di arresto ovvero di un ordine di arresto».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: «il mandato o l'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto».

Art. 30.

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore*). - Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura».

Art. 31.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (*Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore*). - Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.

Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento».

Art. 32.

1. Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore».

Art. 33.

1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze».

Art. 34.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile».

Art. 35.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273. - (*Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio*). - Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività».

Art. 36.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

Art. 37.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. - (*Rimessione in libertà*). - In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

Art. 38.

1. L'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 39.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 278. - (*Principio di proporzionalità*). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in libertà quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

Art. 40.

1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale dopo le parole: «Nei procedimenti di competenza del pretore» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 280,» e le parole: «che procede all'istruzione o» sono soppresse.

2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: «libertà provvisoria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 41.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - (*Rimessione in libertà disposta nell'istruzione sommaria*). - Nell'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria è trasformata in formale.

Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279».

Art. 42.

1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: «il quinto» sono inserite le seguenti: «, il sesto».

Art. 43.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (*Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare*). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anzichè emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza

l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

1) prestazione di cauzione o malleveria;

2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura».

Art. 44.

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 45.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione*). - Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

Art. 46.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286. - (*Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria*). - Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne

ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata».

Art. 47.

1. Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole: «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2) e 3) del primo comma».

Art. 48.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288. - (*Condizione per la liberazione*). - L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità prevedute dagli articoli precedenti».

Art. 49.

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole: «che ha conceduto la libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l'applicazione della misura».

Art. 50.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 291-*bis*. - (*Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi*). - Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281».

Art. 51.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 292. - (*Revoca delle misure e provvedimenti relativi*). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente».

Art. 52.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 53.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente».

Art. 54.

1. Il quarto comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere».

Art. 55.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282».

Art. 56.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato se l'imputato non e stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 57.

1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 393. - (*Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione*). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Art. 58.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 59.

1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 60.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 61.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-*bis* ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263».

Art. 62.

1. Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398».

Art. 63.

1. Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «impone o consente» sono sostituite dalla seguente: «consente» e le parole: «emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente,» sono soppresse.

Art. 64.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato è presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo».

Art. 65.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

Art. 66.

1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502».

Art. 67.

1. All'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 68.

1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 69.

1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «d'arresto».

Art. 70.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* - *1*. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire».

Art. 71.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

Art. 72.

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

Art. 73.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 15 del codice di procedura penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 15 *(Autorizzazione a procedere)*. — Nei procedimenti per i quali è necessaria un'autorizzazione, questa è richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato.

Se l'imputato è stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione è richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, è mantenuto provvisoriamente l'arresto.

Nello stesso modo si provvede se la necessità di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato è stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto.

Se l'autorizzazione è negata, il giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione.

Quando si procede contro più imputati per alcuni dei quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si può procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria.

L'autorizzazione una volta conceduta non può essere revocata».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 42 del codice di procedura penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 42 *(Incompetenza per territorio)*. — Salvo quanto è disposto nel primo capoverso dell'art. 439, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado l'autorità che riconosce la propria incompetenza per territorio trasmette gli atti a quella che è competente secondo le norme degli articoli precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con sentenza quando non sia applicabile l'art. 53.

Tuttavia anche dopo la trasmissione l'autorità che ha riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione.

Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto».

Nota all'art. 3:

Si trascrive l'intero testo vigente dell'art. 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 7 della legge 14 ottore 1974, n. 497, quale modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 225 *(Sommarie indagini)*. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304-*bis*, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonché delle persone fermate ai sensi dell'art. 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

*Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'art. 304-*bis *l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'art. 304-*ter*, ai quali però, il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere.*

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dalla prima parte del quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 78 del codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonché dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'art. 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'art. 227».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente del secondo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale (Atti e informative del pretore), già modificato dall'art. 22 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Il pretore informa senza ritardo il procuratore della Repubblica delle querele, delle denunce, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati. *Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato*».

Nota all'art. 5:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 243 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 243 (Ordine di arresto *emesso dal procuratore della Repubblica o dal pretore)*. — Nei casi indicati negli articoli 235 e 236, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinare *l'arresto*. Se l'ordine è stato dato oralmente, deve essere confermato per iscritto nella forma ordinaria appena è possibile».

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 246 del codice di procedura penale, già modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 157, dall'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 532 e dall'art. 12 della legge 28 luglio 1984, n. 398, quale ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 246 *(Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato).* — Dopo l'interrogatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74.

La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria.

*Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'art. 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'art. 254-*bis *o di quelle previste nell'art. 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato.*

Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le diposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 o del quarto comma dell'art. 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna.

Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne è ordinata con decreto la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, affinché provveda a norma di legge.

Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto e si tratta di reato per il quale *è autorizzato* il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinare con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto *dalla prima parte del quarto comma* l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater*».

Nota all'art. 7:

L'intero testo vigente dell'art. 246 del codice di procedura penale, comprensivo della modifica recata dal presente articolo, è riportato nella nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

L'intero testo vigente dell'art. 246 del codice di procedura penale, comprensivo della modifica recata dal presente articolo, è riportato nella nota all'art. 6.

Nota all'art. 9:

L'intero testo vigente dell'art. 246 del codice di procedura penale, comprensivo della modifica recata dal presente articolo, è riportato nella nota all'art. 6.

Nota all'art. 10:

Il testo vigente dell'art. 250 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 250 *(Presentazione spontanea).* — Chi ha notizia che contro di lui è iniziato o è per iniziarsi un procedimento penale ha facoltà di presentarsi al magistrato competente per la istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni.

Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presentò spontaneamente e questi è ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione.

La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato *di cattura o dell'ordine di arresto* nei casi in cui tale emissione è *consentita* dalla legge».

Nota all'art. 11:

Il testo vigente dell'art. 251 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 251 *(Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato).* — Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto *che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-*bis; col mandato di accompagnamento, che sia condotto alla presenza della stessa Autorità, anche con la forza.

Gli ordini di comparizione, *di arresto* e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero, a norma dell'art. 393, hanno gli stessi effetti dei mandati corrispondenti.

Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto *se entro dieci giorni* dall'esecuzione non è emesso mandato *di cattura* o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

Nota all'art. 17:

Il testo vigente dell'art. 254-*quater* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 254-*quater (Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere).* — *Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall'art. 254-*bis *possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.*

Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa.

Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.

I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.

Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte».

Nota all'art. 18:

Il testo vigente dell'art. 254-*quinquies* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 254-*quinquies (Facoltà d'impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare).* — *Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 254-*bis. *Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione.*

Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'art. 263-*ter*.

Si applicano gli ultimi quattro commi dell'art. 272-*bis*».

Nota all'art. 20:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 261 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge qui pubblicate, sono i seguenti:

«Art. 261 *(Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento).* — *Fuori dei casi preveduti dall'art. 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.*

Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dall'art. 253 quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.

L'imputato contro il quale è stato emesso mandato d'accompagnamento non può essere privato della libertà in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.

Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura».

Nota all'art. 21:

Il testo vigente dell'art. 262 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 262 *(Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati di arresto del giudice istruttore). — Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'art. 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica.*

Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero può, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato di arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero».

Nota all'art. 22:

Il testo vigente dell'art. 263 del codice di procedura penale, già modificato, dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532 e dall'art. 18 della leggge 28 luglio 1984, n. 398, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 263 *(Impugnabilità delle ordinanze del giudice).* — Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'art. 263-*ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore».

Avvertenza: Il testo del secondo comma dell'art. 263 del codice di procedura penale, nel testo precedente, era il seguente:

«Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'art. 254-*bis* o del terzo e quarto comma dell'art. 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 110 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 30 aprile 1986), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non riconosceva all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

Nota all'art. 23:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 263-*bis* del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 19 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come ulteriormente modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 263-*bis (Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto).* — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero opure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato *di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto.* La richiesta può altresì riguardare la mancata applicazione della misura *dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'art. 282.*

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'art. 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'art 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione l'imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorità, il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

Avverso i mandati *di cattura o di arresto e gli ordini di arresto* per i quali non è prevista la richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente riccorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento».

Nota all'art. 24:

Il testo vigente dell'art. 263-*ter* del codice di procedura penale, già modificato dall'art. 20 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 263-*ter (Provvedimenti del giudice competente per il riesame).* — Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

*Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'art. 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'art. 254-*bis*, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'art. 253.*

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia».

Avvertenza: Circa il comma 7 del surriportato art. 263-*ter* non modificato, si tenga presente quanto dispone l'art. 71, comma 3, della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 25:

L'intero testo vigente dell'art. 263-*ter* del codice di procedura penale è riportato nella nota all'art. 24.

Nota all'art. 26:

Il testo vigente dell'art. 264 del codice di procedura penale, già modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 264 *(Requisiti formali dei mandati).* — Ogni mandato è emesso con le forme del decreto e contiene, quando la legge non richiede altri elementi:

1) le generalità dell'imputato o quant'altro valga ad identificarlo e se è possibille l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonché dei motivi ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'art. 395 ed al quarto comma dell'art. 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza.

Nel mandato di cattura, se occorre ed è possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato, e in ogni caso è contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere *o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza* a disposizione dell'autorità che ha emesso il mandato.

Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorità davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'art. 183; il giudice può abbreviare il termine per motivi di urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi».

Nota all'art. 27:

Il testo vigente del secondo comma dell'art. 265 del codice di procedura penale, sulla nullità dei mandati, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Nondimeno la nullità è sanata quando in conseguenza di un mandato nullo è arrestato il vero imputato nei casi in cui *è autorizzato* il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si è presentato all'autorità davanti alla quale doveva comparire».

Nota all'art. 28:

Il testo vigente del secondo comma dell'art. 267 del codice di procedura penale, recante limitazioni di tempo per la esecuzione dei mandati, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Se peraltro si deve eseguire *un ordine di arresto o un mandato di cattura* o di arresto e vi è fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficoltà per l'esecuzione o che vada disperso in tutto o in parte il corpo del reato, l'esecuzione può avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte».

Nota all'art. 29:

Il testo vigente dell'art. 268 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 268 *(Latitanza)*. — È latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura *o di arresto ovvero di un ordine di arresto* o di carcerazione.

La qualità di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato *il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto*, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione.

Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi.

Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso».

Nota all'art. 32:

Il testo vigente dell'art. 272 del codice di procedura penale, già modificato dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398, dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1986, n. 8, dall'art. 1 della legge 7 novembre 1986, n. 743 e dagli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 272 *(Durata della custodia cautelare)*. — L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sotto indicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni salvo quanto disposto nel numero precedente;

3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4;

4) *per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'art. 254:*

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con l'istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) trenta giorni nei casi in cui al numero 1) del primo comma;

2) tre mesi nei casi di cui al numero 2) del primo comma;

3) sei mesi nei casi di cui al numero 3) del primo comma;

4) un anno nei casi di cui al numero 4), lettera *b)*, del primo comma;

5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:

cinque mesi per quelli di cui al numero 1);
un anno per quelli di cui al numero 2);
due anni per quelli di cui al numero 3);
quattro anni per quelli di cui alla lettera *b)* del numero 4);
sei anni per quelli di cui alla lettera *a)* dello stesso numero.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo.

Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'art. 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'art. 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.

Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata

della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 292.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma, le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura».

Avvertenza: Al comma dodicesimo, modificato dalla legge n. 8/1986, il richiamo deve intendersi fatto agli obblighi di cui al decimo comma, e non «al primo comma», trattasi di un mancato coordinamento della citata legge n. 8/1986, di conversione, con modifiche, del D.L. 29 novembre 1985, n. 685, con il testo dell'art. 272 del codice di procedura penale.

Nota all'art. 33:

L'intero testo vigente dall'art. 272 del codice di procedura penale, comprensivo della modifica recata dal presente articolo, è riportato nella nota all'art. 32.

Nota all'art. 34:

Il testo vigente dell'art. 272-*bis* del codice di procedura penale, aggiunto con legge 18 giugno 1955, n. 157, poi modificato dall'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 272-*bis* (*Provvedimenti sulla scarcerazione. Impugnazioni*). — La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.

Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'art. 263 *ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per Cassazione.

Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dalla impugnazione ammessa contro la sentenza, può essere subito proposto ricorso per Cassazione.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile.

L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione».

Nota all'art. 36:

Si riporta la rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale, prima della sostituzione ad opera del presente articolo:

«Della libertà provvisoria».

Nota all'art. 40:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 279 del codice di procedura penale, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, dall'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e dall'art. 22 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 279 (*Competenza relativa alla rimessione in libertà*). — Nei procedimenti di competenza del pretore, *salvo quanto disposto dall'art. 280*, decide sulla domanda di *rimessione in libertà* il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di *rimessione in libertà* proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.

I provvedimenti concernenti la *rimessione in libertà* sono dati con ordinanza, eccetto in caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

Sulla domanda di *rimessione in libertà* proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza».

Nota all'art. 42:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 281 del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 281 (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla rimessione in libertà*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla *rimessione in libertà* emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi dell'art. 263-*ter*.

Si applicano il quarto, il quinto, *il sesto* e l'ultimo comma dell'art. 272-*bis*».

Nota all'art. 43:

L'art. 282 del codice di procedura penale è stato modificato in precedenza dall'art. 14 della legge 3 agosto 1988, n. 327, recante norme in materia di misure di prevenzione personali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 di ieri 9 agosto 1988.

Nota all'art. 47:

Il testo vigente dell'art. 287 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 7 del D.L. 29 novembre 1985, n. 685, convertito in legge 27 gennaio 1986, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 287 (*Verbale di sottomissione agli obblighi*). — Con il processo verbale menzionato nei capoversi dell'art. 285 o con un altro successivo l'imputato deve assumere gli obblighi che gli sono imposti a norma di legge.

Nei casi preveduti *dai numeri 2) e 3) del primo comma* dell'art. 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti».

Nota all'art. 49:

Il testo vigente del primo comma dell'art. 290 del codice di procedura penale (*Doveri dei fideiussori nel caso di temuta fuga del liberato*), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Se il fideiussore ha fondato motivo di ritenere che l'imputato sia per darsi alla fuga, deve avvertire immediatamente l'autorità giudiziaria *che ha disposto l'applicazione della misura*, e se in conseguenza di tale avvertimento l'imputato viene arrestato prima che la fuga sia avvenuta, il fideiussore rimane liberato dalla obbligazione di pagare la somma stabilita per la malleveria».

Nota all'art. 50:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 291-*bis* del codice di procedura penale, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 291-*bis* (*Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure. Permessi*). — *Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'art. 281.*

Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo.

Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente per il controllo».

Nota all'art. 51:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 292 del codice di procedura penale, già modificato dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1986, n. 8, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 292 *(Revoca delle misure e provvedimenti relativi)*. — *Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.*

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente.

Se fu prestata cauzione o malleveria con la predetta ordinanza è pure pronunciata condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria e ne è ordinata la devoluzione alla Cassa delle ammende.

L'ordinanza del giudice vale come titolo esecutivo per l'espropriazione dei beni ipotecati.

Quando il condannato non si presenta per l'espiazione della pena, il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria è dato con ordinanza dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione».

Nota all'art. 52:

Il testo vigente dell'art. 304-*bis* del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 1 della legge 18 marzo 1971, n. 62, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 304-*bis* *(Atti a cui posso assistere i difensori)*. — I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di asssistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione e disapprovazione e di risolvere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti».

Nota all'art. 53:

Il testo vigente dell'art. 304-*ter* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 304-*ter* *(Avviso ai difensori)*. — Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullità, il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.

Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra perssona di fiducia, ove presente.

Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere».

Nota all'art. 54:

L'intero testo vigente dell'art. 304-*ter* del codice di procedura penale, comprensivo della modifica recata dal presente articolo, riportato nella nota all'art. 53.

Nota all'art. 55:

Il testo vigente dell'art. 375 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 375 *(Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato in caso di rinvio a giudizio)*. — Con l'ordinanza che rinvia a giudizio pe un reato per il quale la legge non consente il mandato di cattura, il giudice ordina la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad altri vincoli della libertà.

Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'art. 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'art. 282.

Per l'esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza di rinvio a giudizio concernenti la cattura, il giudice istruttore emette mandato di cattura.

Se non vi è sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima di far eseguire il mandato di cattura, può far notificare all'imputato la ingiunzione di costituirsi in carcere entro ventiquattro ore».

Nota all'art. 56:

Il testo vigente dell'art. 376 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 376 *(Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento)*. — *Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.*

Questa disposizione si osserva a pena di nullità».

Nota all'art. 57:

La rubrica e il testo vigenge dell'art. 393 del codice di procedura penale, già indicato dall'art. 24 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 393 *(Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione)*. — *Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria, da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.*

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'art. 261.

L'uno e l'altro ordine sono dati con le forme stabilite nell'art. 264, sostituito al giudice il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, e al cancelliere il segretario. Si applicano le disposizioni degli articoli 260 e 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'art. 266».

Nota all'art. 58:

Il testo vigente dell'art. 395 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 395 *(Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore)*. — Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra più coimputati, trasmette gli atti, rispettivamente al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere; altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Alla sentenza del giudice istruttore o della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.

Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facoltà indicate nell'art. 387.

Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Nota all'art. 59:

Il testo vigente dell'art.396 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 396 *(Richiesta di citazione a giudizio)*. — Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, se ritiene che si debba procedere al giudizio contro l'imputato, richiede al presidente della corte o del tribunale competente il decreto di citazione.

La richiesta contiene:

1) le generalità dell'imputato o le atre indicazioni personali che valgono a identificarlo, e le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile vivile;

2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

3) la domanda diretta al presidente della corte o del tribunale, affinché emetta il decreto di citazione a giudizio;

4) la data della richiesta e la sottoscrizione.

Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un-ordine rimasto senza effetto».

Nota all'art. 61:

Il testo vigente dell'art. 398 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 398 *(Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria)*. — Nei procedimenti con istruzione sommaria di competanza del pretore le indagine occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.

In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, può spedire un mandato contro l'imputto, sentire il denunciante, il querelante e l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.

Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti; altrimenti emette decreo di citazione a giudizio.

Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procede con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'art. 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'art. 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'art. 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dall'art. 263».

Nota all'art. 62:

Il testo vigente dell'art. 404 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 404 *(Procedimento conseguente alla riapertura)*. — Il prosciolto è, per ogni effetto giuridico, di nuovo considerato come imputato dal momento in cui viene ordinata la riapertura dell'istruzione e, in caso di richiesta di riapertura da parte del pubblico ministero, dal momento della richiesta.

Prima di ordinare la riapertura il giudice può interrogare il prosciolto e, quando la riapertura è richiesta dal pubblico ministero, può emettere mandato di cattura, se questo è ammesso dalla legge, tutte le volte che il prosciolto si sia dato o sia per darsi alla fuga. *Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'art. 398.*

Il giudice provvede con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la domanda.

L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la domanda, non pregiudica il diritto del pubblico ministero e del prosciolto di presentare un'ulteriore domanda fondata sopra nuovi elementi.

Riaperta l'istruzione, si applicano le norme ordinarie sull'istruzione formale, salvo che si tratti di procedimenti di competenza del pretore. L'imputato può essere rinviato al giudizio anche se l'istanza di riapertura è stata proposta soltanto da lui».

Nota all'art. 63:

Il testo vigente dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 444 *(Nuovi fatti punibili risultanti dal dibattimento)*. — Salvo quanto è disposto negli articoli 435 e 436, e qualora non sia applicabile la disposizione dell'art. 445, il pubblico ministero ovvero il pretore nei limiti della sua competenza, procede a norma di legge se nel dibattimento risulta a carico dell'imputato alcun altro fatto preveduto dalla legge come reato e per il quale si debba procedere d'ufficio, diverso da quello enunciato nella sentenza di rinvio a giudizio, ovvero nella richiesta o nel decreto di citazione.

Se l'imputato detenuto è prosciolto e per il fatto nuovo risultato nel dibattimento la legge *consente* il mandato di cattura, il pubblico ministero può emettere ordine di arresto con gli effetti preveduti dall'art. 251. Il pretore, qualora si tratti di reati di sua competenza, può emettere mandato di arresto».

Avvertenza: Al primo comma, il richiamo alla «sentenza» va inteso come fatto alla ordinanza di rinvio a giudizio, come disposto dall'art. 374 del codice di procedura penale.

Nota all'art. 64:

Il testo vigente dell'art. 502 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 3 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e dall'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 502 *(Casi e modi del giudizio direttissimo)*. — Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato a' termini dell'art. 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'art. 246.

Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'art. 393; l'imputato è presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo.

Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'art. 263-*ter*.

Se si tratta di reatto di competenza della corte d'assise, si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto.

Nello stesso modo si può procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza».

Nota all'art. 65:

Il testo vigente dell'art. 503 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge già pubblicata, è il seguente:

«Art. 503 *(Atti del giudizio direttissimo).* — Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. L'offeso dal reato e i testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero, l'imputato e chi si costituisce parte civile nel dibattimento possono presentare testimoni senza citazione. L'imputato può farsi assistere da un consulente tecnico, qualora il giudice ritenga di nominare un perito, a norma dell'art. 455.

Se l'imputato ne fa domada, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa, fissando per il dibattimento l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo l'imputato rimane in stato d'arresto.

Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'art. 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'art. 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

Nota all'art. 66:

Il testo vigente dell'art. 505 del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 505 *(Giudizio direttissimo davanti al pretore).* — Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia, o, in mancanza, quello d'ufficio.

Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le 48 ore dall'arresto.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perché non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'art. 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'art. 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'art. 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'art. 502.

Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti».

Nota all'art. 67:

La rubrica e il testo vigente dell'art. 559 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«Art. 559 *(Rimissione in libertà).* — La corte di cassazione può sempre, e anche prima di aver deliberato definitivamente sull'istanza di revisione, concedere all'interessato a domanda o di ufficio la *rimessione in libertà*. La corte può egualmente concederla con la sentenza di rinvio a nuovo giudizio o successivamente, con ordinanza. Non la può concedere in alcun caso il giudice di rinvio».

Nota all'art. 68:

Il testo vigente del primo coma dell'art. 565 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 565 *(Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione).* — Quando la corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perché l'imputazione non consente il mandato di cattura o perché la pena è interamente espiata od estinta, ovvero perché gli fu concessa la *rimessione in libertà* a norma dell'art. 559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la corte di cassazione non ne ordina la sospensione».

Nota all'art. 69:

Il testo vigente del primo comma dell'art. 663 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 663 *(Arresto della persona offerta o richiesta per l'estradizione).* — La persona, di cui il Ministro della giustizia intende offrire o di cui è domandata da uno Stato estero l'estradizione, è arrestata a richiesta del Ministro della giustizia mediante ordine *di arresto* emesso dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal procuratore della Repubblica del luogo in cui la persona stessa si trova».

Nota all'art. 72, comma 2:

Il testo vigente dell'art. 279 del codice di procedura penale è riportato nella nota all'art. 40.

Nota all'art. 72, comma 3:

Si riporta di seguito il testo dei primi tre commi dell'art. 282 del codice di procedura penale, nella formulazione precedente le modifiche recate dalla presente legge:

«Art. 282 *(Sottoposizione a prescrizioni).* — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonché, se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 622):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 14 novembre 1987.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, il 9 dicembre 1987, con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 16 dicembre 1987; il 2 e 10 marzo 1988.
Relazione scritta e testo degli articoli annunciati il 10 marzo 1988 (atto n. 622/A - relatore sen. GALLO).
Esaminato in aula e approvato il 12 maggio 1988, in un testo unificato con atti n. 301 (CASTIGLIONE ed altri) e n. 421 (BATTELLO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2709):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 maggio 1988, con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 14, 15, 28, 29 giugno 1988; il 6 e 14 luglio 1988.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede legislativa, il 26 luglio 1988.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 27 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 301 - 421 - 622-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 29 luglio 1988.
Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 2 agosto 1988.

88G0389

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652189) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200881870)

L. 1.600